



Ordinanza n. 75 del 06/04/2020

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, SULLA PIAZZA DE GASPERI OGNI MERCOLEDI E VENERDI DALLE ORE 06,30 FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA (13,30) E DELLA SUCCESSIVA PULIZIA DELLA PIAZZA DAL GIORNO 08 APRILE 2020 FINO A CESSATA EMERGENZA CONTENIMENTO VIRUS COVID-19 OVVERO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta da parte dei rappresentati degli operatori mercatali finalizzata a consentire lo svolgimento dei mercati rionali in Venaria Reale;

Visti i sopralluoghi, gli studi e le considerazioni svolte da personale del Comando di Polizia Municipale;

Viste le comunicazioni intercorse con gli operatori mercatali e i rappresentanti degli stessi;

Considerato che ai sensi del Decreto del Presidente della regione Piemonte n. 36 del 03 aprile 2020 è stata ritenuta idonea allo svolgimento dei mercati rionali la Piazza De GASPERI;

Cosiderato inoltre che si è deciso di autorizzare lo svolgimento dei mercati nelle giornate del mercoledì e venerdì fino a cessata emergenza contenimento virus Covid-19;

Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti onde garantire la sicurezza alle persone ed alle cose ed il regolare svolgimento dei succitati mercati;

Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti onde garantire la sicurezza alle persone ed alle cose ed il regolare svolgimento del mercato;

Visti gli articoli 5-6-7-159 del vigente Codice della Strada, approvato con D.L. n° 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. n° 16\12\92 n.° 495 e successive modifiche;

ORDINA

Dal giorno 08 aprile 2020 fino a cessata emergenza contenimento Virus Covid-19 ovvero fino a nuove disposizioni di Legge, l'istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata, sulla Piazza De GASPERI ogni MERCOLEDI e VENERDI dalle ore 06,30 fino al termine delle operazioni di vendita (13,30) e della successiva pulizia della Piazza.

DISPONE

I veicoli eventualmente rimossi saranno depositati presso la ditta SENCAR sita in TORINO – Via Depanis, 114 e restituiti agli aventi diritto previo il pagamento delle spese previste.

Dal suddetto divieto sono esclusi i mezzi di soccorso, dei Carabinieri, della Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e quelli in uso agli operatori mercatali del settore alimentari autorizzati.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione dell'apposita segnaletica da parte della Soc. GESIN SRL, osservando quanto disposto dall'art. 120 del reg. di esecuzione D:P:R: 16.12.1992, n°495, con l'osservanza della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, i Carabinieri e gli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza e di sanzionare i trasgressori.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. n. 241/90 si informa che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto o dalla sua piena conoscenza.

Inoltre, in relazione al disposto art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Venaria Reale lì, 06/04/2020

Dirigente
Viabilità e Polizia Giudiziaria
LUCA VIVALDA / ArubaPEC S.p.A.